

COPIA AUTENTICA

Repertorio n. 43836

Raccolta n. 9041

ATTO MODIFICATIVO DELLO STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE

**"A.D.M. - AMICI DELLE MISSIONI DEL
PREZIOSISSIMO SANGUE - ONLUS "**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilatre

il giorno nove del mese di dicembre

09 DICEMBRE 2003

in Roma, nel mio studio.

**Innanzi a me dr. EMILIA TROMBETTA Notaio in Roma, con
Studio al Corso Trieste n. 87, ed iscritto nel Collegio Notarile
di Roma.**

**Non assistito dai testimoni per espressa e concorde rinunzia
fattavi col mio consenso dai comparenti**

SI SONO PRESENTATI

**- don FRANCLIA Giovanni, nato a Messina il 24 aprile 1960,
residente in Roma, Via Narni n. 29, C.F.:FRN GNN 60D24
F158V, religioso;**

**- don CALABRESE Antonio, nato a Mola di Bari (BA) il 21
giugno 1947, residente in Roma, Via Narni n. 29, C.F.:CLB
NTN 47H21 F280G, religioso,**

**-don ZOINO VINCENZO, nato a Benevento il 13 MAGGIO
1950 e residente a Roma, Piazza dei Crociferi n. 49, religioso
N.C.F. ZNV DNO 50E13 A783P**

- don ALTIERI Domenico, nato a Rutigliano (BA) il 16 gennaio 1941, residente in Roma, Via Narni n. 29, C.F.:LTR DNC 41A16H643M, religioso.

- don PIEPOLI GIOVANNI DOMENICO, nato in Alberobello (BA) il cinque febbraio millenovecentoquarantasei e residente in Albano Laziale, Piazza San Paolo n. 4

N.C.F. PPL GNN 46B05 A149K

religioso.


Detti componenti della cui identità personale io Notaio sono certo

P R E M E S S O

- che con atto a mio rogito in data 01 marzo 2002 (rep. 42158/8370) registrato all'Ufficio delle Entrate di Roma in data 5 marzo 2002 al n. 2173/1E

tra i Reverendi Padri Missionari don Francilia Giovanni, don Calabrese Antonio, don Piepoli Giovanni Domenico, don Altieri Domenico, Don Cova Luigi Donato (nato a Busto Garolfo (MI) IL 14.8.1948) e don ZOINO Vincenzo (nato a Benevento il 13 maggio 1950), veniva costituita l'Associazione denominata : "A.D.M. - AMICI DELLE MISSIONI DEL PREZIOSISSIMO SANGUE", con sede in Roma, Via Narni n. 25, con durata al 31.12.2050, N.C.F. 06978201009;

- che don Cova Luigi Donato e don PIEPOLI Giovanni Domenico (nato ad Alberobello(BA)il 5 febbraio 1946) hanno presentato le proprie dimissioni, che sono state accettate,



mentre è stato riammesso, su sua domanda don Zoino
Vincenzo;

- che con successivo atto per me Notaio del 2 ottobre 2002
(rep. 42699/8572), registrato all'Ufficio delle Entrate di Roma
3 in data 14.10.2002 al n. 12212/1E i soci dell'Associazione,
hanno modificato gli articoli 1, punto 1, 2 punto 2, 11 e 15
punto 2, dello statuto ;

- che con successivo atto nei miei rogiti dell'11 luglio 2003
rep. 43482/8877 l'Associazione ha ulteriormente modificato
lo statuto;

- che è stato riammesso, su sua domanda, don Piepoli
Giovanni Domenico;

- che l'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Lazio -
Direzione Accertamento - Ufficio Controlli Fiscali - ha
richiesto all'Associazione:

- 1) - una modifica specifica dell'articolo 1 (denominazione);
- 2) - l'inserimento dell'articolo 15 (distribuzione degli utili).

Cui seguirà la nuova numerazione dei successivi articoli;

- che i componenti - aderendo a quanto richiesto - intendono
modificare lo statuto ai fini del riconoscimento come
ONLUS, anche per poter usufruire delle agevolazioni previste
dal citato D.Lgs n. 460/97, ed intendono altresì, apportare
modifiche allo statuto ai fini del riconoscimento di idoneità
dal Ministero degli Affari Esteri ad operare nel campo della
Cooperazione con i Paesi in via di sviluppo ai sensi dell'art. 28

della legge n. 49 del 26 febbraio 1987.

Tanto premesso che formar deve parte integrante e sostanziale del presente atto

i componenti - per uniformarsi a quanto richiesto sia dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Lazio - che dal sopracitato articolo 28 della legge 26 febbraio 1987 n. 49


- convengono di modificare di comune accordo l'articolo 1 (uno) nel modo seguente:

"ART. 1 - (nuovo testo) Denominazione e sede dell'Associazione

1) E' costituita l'Associazione denominata "***A.D.M. – AMICI DELLE MISSIONI DEL PREZIOSISSIMO SANGUE – ONLUS***", organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus), ai sensi della Legge n. 266 del 11 agosto 1991, della Legge regionale n. 29 del 28 giugno 1993, della Legge n. 49 del 26 febbraio 1987 e delle norme generali del nostro ordinamento giuridico.

La locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS" devono essere sempre indicati nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

2) L'Associazione ha sede legale in Roma, Via Narni n. 25 e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero, mediante delibera del



Consiglio Direttivo. La sede potrà essere trasferita con semplice delibera dell'assemblea.

3) L'Associazione è retta dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

4) L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana, del Codice Civile e della legislazione vigente. Adotterà le procedure previste dalla normativa per l'ottenimento della personalità giuridica ed il riconoscimento d'Ente morale."

convengono altresì di inserire il nuovo testo dell'art. 15 (quindici) dello statuto del seguente tenore:

" ART. 15) (Nuovo Testo) - Distribuzione degli utili

1) L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura.

2) L'Associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse."

- convengono di aumentare di un numero tutti gli articoli

successivi dello statuto vigente.

Essi richiedono a me Notaio di allegare al presente sotto la lettera "A", per farne parte integrante e sostanziale, il nuovo testo di Statuto, coordinato con le modifiche testè apportate e composto di 21 (ventuno) articoli.

I comparenti mi esonerano dalla lettura dell'allegato per averne piena ed esatta conoscenza.

I comparenti chiedono i benefici di cui al Decreto Legislativo n. 460/97, pertanto il presente atto sarà esente da imposta di Bollo e da imposta di Registro.

Richiesto io Notaio, ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura ai comparenti che lo approvano e confermano.

Consta l'atto di due fogli di carta, scritto a macchina con nastro indelebile da persona di mia fiducia, in facciate cinque e quanto segue della presente ultima sesta facciata, ed integrato a mano di mio pugno.

F.TI: don FRANCILIA GIOVANNI

don CALABRESE ANTONIO

don ZOINO VINCENZO

don ALTIERI DOMENICO

STATUTO

“A.D.M. – AMICI DELLE MISSIONI DEL PREZIOSISSIMO SANGUE - ONLUS”

Art. 1) Denominazione e sede dell'Associazione


1) E' costituita l'Associazione denominata “ *A.D.M. – AMICI DELLE MISSIONI DEL PREZIOSISSIMO SANGUE – ONLUS* “, organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus), ai sensi della Legge n. 266 del 11 agosto 1991, della Legge regionale n. 29 del 28 giugno 1993, della Legge n. 49 del 26 febbraio 1987 e delle norme generali del nostro ordinamento giuridico.

La locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS" devono essere sempre indicati nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

2) L'Associazione ha sede legale in Roma, Via Narni n. 25 e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero, mediante delibera del Consiglio Direttivo. La sede potrà essere trasferita con semplice delibera dell'assemblea.

3) L'Associazione è retta dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statuarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

4) L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della



Costituzione Italiana, del Codice Civile e della legislazione vigente. Adotterà le procedure previste dalla normativa per l'ottenimento della personalità giuridica ed il riconoscimento d'Ente morale.


Art. 2) Finalità ed attività

1) L'Associazione è apolitica e non ha finalità di lucro. Essa persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, umana, civile, culturale e spirituale.

2) L'Associazione ha per scopo l'elaborazione, promozione e realizzazione di progetti di solidarietà sociale, tra cui l'attuazione di iniziative socio educative e culturali., assistenza sanitaria, istruzione e beneficenza, sia in Italia che all'estero., in particolare in cooperazione con i Paesi in via di sviluppo (ai sensi dell'art. 28 della Legge n. 49 del 26 febbraio 1987).

Per perseguire gli scopi sociali, l'associazione, in particolare, si propone:

- di stabilire rapporti personali capaci di educare e far crescere i cittadini in situazioni di particolare disagio soggettivo e sociale;
- di avere attenzione verso situazioni di bisogno presenti sul territorio nazionale ed estero;
- di cooperare con i paesi in via di sviluppo (ai sensi dell'art. 28 della Legge n. 49 del 26 febbraio 1987);
- di collaborare in Italia e all'estero con Paesi, comunità,



- 3) L'Associazione non può svolgere attività diverse dalle suddette, salvo che non siano attività direttamente connesse o accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.
- 4) L'Associazione ha come emblema un mappamondo con sovrapposte quattro braccia con quattro mani che stringono l'una il polso dell'altra ed una colomba ai piedi del mappamondo, in atteggiamento di volo, con la scritta A.D.M.
- 5) L'Associazione si propone, inoltre, di contribuire alla formazione della personalità cristiana degli aderenti che si impegnano a tradurre il comandamento evangelico dell'amore fraterno, nella solidarietà e nella realizzazione concreta delle opere di misericordia corporale, con particolare attenzione alle prime tre: dar da mangiare agli affamati, dar da bere agli assetati, vestire gli ignudi.
- 6) Per la realizzazione del fine associativo, l'Associazione si propone:
 - a) raccolta di offerte tra i soci e conoscenti;
 - b) organizzazione di attività culturali, sociali e religiose a scopo di beneficenza;
 - c) qualsiasi altra attività che si renda opportuna per lo scopo indicato.

Art. 3) Soci

- 1) L'A.D.M. è un'associazione d'ispirazione cattolica, alla quale possono essere ammessi come soci tutti coloro che si

gruppi di persone o singoli individui che abbiano necessità di migliorare le loro condizioni di vita, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti sanitari connessi con il mantenimento dello stato di salute, cura e prevenzione delle malattie, lotta alla fame e alla denutrizione, educazione, diritti umani fondamentali, ambiente e povertà;

- di collaborare, promuovere azioni in Italia e all'estero a favore di popolazioni o gruppi colpiti da calamità, disastri, epidemie, in particolare nei Paesi in via di sviluppo;
- di favorire lo studio e la comprensione di culture differenti e di favorire l'interscambio tra esse;
- di organizzare eventi e manifestazioni culturali e formazione sportiva;
- di programmare servizi ed interventi, organizzare attività culturali e ricreative per tutte le categorie di persone svantaggiate;
- di creare e partecipare a progetti interistituzionali e finanziati dalla Comunità Europea.


E' essenziale che questa collaborazione si svolga nel pieno rispetto di razza, religione, cultura e credenze individuali.

L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare alla collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, la partecipazione ad altre associazioni o società.

riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale. Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche, sia le persone giuridiche, sia le associazioni di fatto, mediante inoltro di domanda scritta, sulla quale decide insindacabilmente il Consiglio Direttivo.

I soci possono essere:

- I *Soci Fondatori*, ovvero quelle persone fisiche o giuridiche che sono intervenute alla costituzione dell'Associazione e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile ed inappellabile del Consiglio Direttivo saranno ammessi con tale qualifica, in relazione alla loro fattiva opera svolta nell'Associazione; la loro appartenenza all'Associazione è perpetua, hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali;
- I *Soci Operativi*, ovvero quelle persone di maggiore età che ne facciano richiesta al Consiglio Direttivo ottenendone l'ammissione; la loro appartenenza all'Associazione è perpetua, hanno diritto di voto, ma non sono eleggibili alle cariche sociali, salvo diversa delibera dell'Assemblea;
- I *Soci Onorari*, ovvero quelle persone fisiche e giuridiche e gli Enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'Associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo;
- I *Soci Sostenitori o Promotori*, ovvero tutti coloro che



contribuiscono agli scopi dell'Associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura.

· L'adesione all'Associazione *non* può essere disposta per un periodo temporaneo.

2) Il numero dei soci è illimitato.

3) Ogni associato che abbia compiuto la maggiore età ha il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

4) I minori possono essere ammessi come aggregati, con il consenso dei genitori.

5) In qualsiasi momento all'associato è consentito recedere dall'Associazione, dandone comunicazione con lettera raccomandata; il Consiglio Direttivo decide sulle domande di recesso, dandone comunicazione motivata entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda stessa.

6) Tutti i soci sono tenuti a corrispondere le quote nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo e ad osservare lo Statuto e tutte le delibere prese dall'Assemblea e dal Consiglio; pena l'esclusione dall'Associazione.

7) L'esclusione dei soci, che mostrino un comportamento non conforme allo Statuto, è deliberata dal Consiglio Direttivo e confermata dall'Assemblea.

8) Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati e

non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.

9) I soci prestano la loro opera gratuitamente a favore dell'Associazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di lavoro dipendente o autonomo, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate a nome e per conto dell'Associazione.

10) Gli associati collaborano alla realizzazione di quanto programmato in assemblea o promosso dal Consiglio Direttivo, nel rispetto degli scopi associativi, o manualmente o finanziariamente.

11) Nello svolgimento dell'attività, il volontario è tenuto al rispetto dei principi generali in tema di deontologia professionale, di riservatezza, di diligenza, di buona condotta morale e civile.

Art. 4) Organi Statutari

1) - Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea Generale;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) Il Vice Presidente;
- e) Il Segretario;
- f) Il Tesoriere;
- g) I Proviviri;
- h) Il Collegio dei Revisori.



2) Tutte le cariche associative sono gratuite. E' ammesso il solo rimborso delle spese effettive sostenute per l'adempimento della carica.

3) E' previsto anche un Presidente Onorario nominato dal Consiglio Direttivo.

Art. 5) L'Assemblea Generale

1) L'Assemblea Generale è costituita dall'insieme dei Soci appartenenti all'Associazione.

2) L'Assemblea deve essere convocata per l'approvazione del rendiconto consuntivo e per l'approvazione del bilancio preventivo e può essere convocata in via straordinaria, su richiesta di almeno un decimo dei Soci.

3) Oltre a detta convocazione statutaria, l'Assemblea si riunisce, possibilmente, con cadenza semestrale per essere informata e deliberare sull'attività dell'associazione e per ritrovarsi in momenti comuni di elevazione spirituale.

4) Assemblea delibera:

- Sulle linee guida dell'attività dell'Associazione;
- Sulla nomina del Consiglio Direttivo;
- Sul bilancio d'esercizio e sul bilancio preventivo;
- Sull'eventuale quota annuale di associazione;
- Sulle modifiche da apportare allo Statuto;
- Sui ricorsi dei soci avverso provvedimenti disciplinari inflitti dal Consiglio Direttivo;
- Sullo scioglimento e sulla liquidazione dell'Associazione;


- Sulla devoluzione del suo patrimonio;
- Sulla destinazione di eventuali utili avanzo di gestione.

5) L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo quando ne sia fatta richiesta scritta motivata da almeno un decimo dei Soci. La comunicazione agli associati deve essere fatta con lettera raccomandata, o con altri mezzi che il Consiglio Direttivo riterrà opportuni, almeno otto giorni prima dell'adunanza, contenente avviso con l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza e potrà essere tenuta anche fuori della sede sociale.

6) Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea , o delegare altro associato di loro fiducia, tutti gli associati in regola con il pagamento della eventuale quota annuale di associazione. Non è ammessa più di una delega alla stessa persona. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

Il Consiglio Direttivo, se lo ritiene opportuno, può invitare degli esperti ed altre persone come uditori, senza alcun diritto di voto.

7) In prima convocazione l'assemblea è valida se è presente almeno la metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti. Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza assoluta dei presenti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.



8) L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e, in sua assenza, dal Vice Presidente; nel caso di assenza di entrambi, l'Assemblea elegge un proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea è assistito dal Segretario e, se lo ritiene opportuno, da due scrutatori.

9) I verbali dell'Assemblea saranno redatti dal Segretario e firmati dal Presidente e dal Segretario stesso.

10) Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.

11) Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.

Art. 6) Il Consiglio Direttivo

1) Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a undici, incluso il Presidente, che è eletto direttamente dall'Assemblea.

L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti.

2) Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali stabilite dall'Assemblea e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere rieletti.

3) Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il numero dei consiglieri si riduca a meno dei due terzi, l'intero Consiglio

Direttivo è considerato decaduto ed il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

4) In caso di morte o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione nominando al loro posto i soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva Assemblea.

5) In caso di assenza ingiustificata a tre sedute consecutive si provvede alla sostituzione del membro con le stesse modalità di cui al comma precedente.


6) Il Consiglio Direttivo si riunisce su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.

Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di necessità ed urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle 24 ore.

La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo lettera raccomandata o da consegnare a mano, a mezzo fax, posta elettronica o telegramma.

L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo è validamente riunito se è presente la



maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Delle deliberazioni assunte sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

7) Il Consiglio Direttivo elegge il Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario.

Qualora il Presidente non fosse uno dei soci fondatori, uno dei tre membri del Consiglio Direttivo deve essere preso dai soci fondatori.

8) Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Inoltre, il Consiglio Direttivo delibera:

- Sulle direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
- Sugli investimenti patrimoniali;
- Sull'importo delle quote annue di associazione;
- Sull'ammissione degli associati;
- Sull'attività e le iniziative dell'Associazione e sulla sua eventuale collaborazione con altri Enti;
- Sui progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario e stato patrimoniale, da presentare all'Assemblea;
- Sulle prestazioni di servizi ai soci ed ai terzi e le relative norme e modalità;
- Sugli atti di amministrazione non espressamente riservati alla

competenza dell'Assemblea.

9) Ai componenti il Consiglio Direttivo non viene riconosciuto alcun compenso, salvo il rimborso spese documentate.

10) Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specialistici.

11) Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Generale che delibererà con le maggioranze ordinarie.


Art. 7) Il Presidente

1) Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei soci, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. La prima nomina è ratificata nell'atto costitutivo.

2) Qualora il Presidente per giustificati motivi dovesse dimettersi dal suo incarico, il nuovo Presidente è eletto dall'Assemblea dei soci.

3) Il Presidente ha la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione, nei confronti di terzi ed in giudizio.

Il Presidente ha poteri di gestione ordinaria dell'Associazione, mentre potrà ricevere anche eventuali poteri di straordinaria amministrazione che il Consiglio Direttivo ritenga opportuno delegargli



In particolare, compete al Presidente:

- Predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell'Associazione;
- Redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'Associazione;
- Vigilare sulle strutture e sui servizi dell'Associazione ed assicurarne il buon funzionamento;
- Individuare, istituire e presiedere comitati operativi, tecnici e scientifici, determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi ed i compensi;
- Presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci;
- Verificare il rispetto dello Statuto e dei regolamenti;
- Controllare l'attuazione delle deliberazioni assembleari e del Consiglio Direttivo;
- Valutare le proposte da sottoporre al Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti di urgenza, salvo riferirne al Consiglio Direttivo;
- Firmare gli atti dell'Associazione;
- Convocare l'Assemblea su richiesta di almeno un decimo dei Soci;
- Presentare il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo all'Assemblea per l'approvazione, previa relazione del Consiglio Direttivo;
- Determinare i criteri organizzativi che garantiscano

efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'Associazione e gli associati;

· Emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell'Associazione, preparati dal Consiglio Direttivo ed approvati dall'Assemblea Generale.

4) Per gravi ed accertati motivi, con delibera motivata dell'Assemblea, adottata con la maggioranza dei due terzi degli aderenti, il Presidente in carica può essere dichiarato decaduto. La decadenza del Presidente comporta la decadenza del Consiglio Direttivo.

5) In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

Art. 8) Il Segretario

1) Il Consiglio Direttivo nomina il Segretario.


2) Il Segretario:

· Organizza le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, redigendone i relativi verbali;

· È responsabile dell'esecuzione delle disposizioni emanate dal Presidente;

· Collabora con il Presidente e con il Consiglio nello svolgimento delle attività amministrative ed economiche dell'Associazione;

· Compila e tiene aggiornato il libro degli associati, il libro verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.



Art. 9) Il Tesoriere

1) Il Consiglio Direttivo nomina il Tesoriere.

2) Il Tesoriere:

- è delegato dal Presidente per la gestione della cassa e ne tiene la contabilità, con facoltà di riscuotere somme e valori, di effettuare pagamenti, di rilasciare quietanze, di provvedere ad operazioni bancarie attive e passive.
- Ha il compito di tenere ed aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'Associazione.

Art. 10) Il Collegio dei Revisori

1) Il Collegio dei Revisori dell'Associazione è composto da tre membri effettivi e due supplenti; dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

2) Il Collegio dei Revisori è nominato dall'Assemblea. Il Collegio ha il compito di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, verificare e controllare l'operato del Consiglio Direttivo e l'operato dell'Associazione, per verificarne la rispondenza agli scopi statutari ed alla normativa vigente.

3) I Revisori dei conti controllano la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione, redigono la relazione riguardante il bilancio annuale, accertano la consistenza di cassa e di tesoreria e possono procedere, in qualsiasi momento, ad atti d'ispezione e di controllo, singolarmente o collegialmente. I controlli sono trascritti su apposito libro.

4) Il Collegio potrà altresì indirizzare al Presidente ed ai membri del Consiglio Direttivo le raccomandazioni che riterrà utili al fine di permettere il miglior assolvimento dei compiti loro assegnati nel rispetto delle norme e dello statuto.

5) Il compenso ai membri del Collegio dei Revisori, *solo se non soci*, è determinato dal Consiglio Direttivo, nel rispetto della legislazione vigente.

Art. 11) I Proviviri

L'Assemblea Generale, qualora lo ritenga opportuno, può eleggere un collegio di Proviviri, in numero di massimo tre, cui demandare, secondo modalità da stabilirsi, la vigilanza sulle attività dell'Associazione e la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra gli associati. Le deliberazioni dei Proviviri sono inappellabili.


Art. 12) La Guida Spirituale

1) L'Associazione si avvale della guida spirituale di un Sacerdote della Congregazione del Preziosissimo Sangue, nominato dal Direttore Provinciale della Congregazione medesima, su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 13) Patrimonio dell'Associazione

1) Le risorse economiche dell'Associazione saranno costituite da:

- quote sociali annuali stabilite dal Consiglio Direttivo;
- eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni ed iniziative);



- ogni altro contributo, compreso donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, Enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'Associazione;
- contributi di organismi internazionali;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- tutti gli altri beni che all'Associazione stessa possono essere attribuiti a titolo di liberalità per il conseguimento dei fini sociali.

2) Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da:

- beni mobili ed immobili;
- donazioni, lasciti o successioni.

3) Anche nel corso della vita dell'Associazione, i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.

4) L'Associazione, nel ricevere erogazioni liberali in denaro e donazioni, darà garanzia ai donatori del giusto impiego di quanto donato per i fini e le opere dell'Associazione.


5) L'Associazione può effettuare tutte le operazioni economiche di cui all'articolo 5, comma 2, Legge n. 266/1991 e successive modificazioni; inoltre può possedere, può acquistare o vendere, con il consenso dell'Assemblea dei Soci legalmente costituita, beni immobili, mobili registrati, mobili; i beni degli associati o di terzi che vengono dati in comodato all'Associazione.

Art. 14) Esercizio Sociale – Bilancio

- 1) L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
- 2) Il Consiglio Direttivo deve predisporre, entro il 30 aprile, il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente per porlo a disposizione e visione dei Soci.
- 3) L'Assemblea ordinaria dei Soci viene convocata entro il 1° giugno di ogni anno ed approva il bilancio consuntivo.
- 4) Entro il 30 settembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio preventivo dell'esercizio successivo, da presentare all'approvazione dell'Assemblea dei soci, da convocare entro il 30 novembre.
- 5) Nei trenta giorni che precedono l'Assemblea dei Soci per l'approvazione dei bilanci, gli stessi devono restare depositati presso la sede dell'Associazione, a disposizione di tutti coloro che sono interessati a prenderne visione.

ART. 15) Distribuzione degli utili

- 1) L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura.
- 2) L'Associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di



gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 16) Durata

- 1) La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 17) Scioglimento

- 1) Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato con il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei Soci. L'Assemblea, una volta deliberato lo scioglimento dell'Associazione, nomina uno o più liquidatori e dispone in ordine alla devoluzione del patrimonio.

- 2) Il patrimonio deve essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Art. 18) Modifiche dello Statuto

- 1) Il presente Statuto può essere modificato con deliberazione dell'Assemblea, assunta con la presenza di almeno tre quarti (3/4) degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ad eccezione dell'art. 13, comma secondo, che non è modificabile.

- 2) Le stesse modalità di cui al precedente comma sono prescritte per la modifica di una o più norme statutarie o per l'inserimento di nuove norme, nonché per l'interpretazione autentica di esse.

Art. 19) Dipendenti e collaboratori

- 1) Gli aderenti all'Associazione di volontariato prestano la loro opera gratuitamente in favore dell'Associazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di rapporto di lavoro dipendente e autonomo.
- 2) L'Associazione di volontariato può assumere dei dipendenti stipulando contratti secondo le norme vigenti in materia e assicurandoli contro le malattie, infortunio e responsabilità civile verso terzi.
- 3) L'Associazione può, inoltre, utilizzare collaboratori esterni, stipulando con loro contratti e assicurazioni a norma di Legge.

Art. 20) Responsabilità dell'Associazione

- 1) L'Associazione risponde con i propri beni e con le proprie risorse finanziarie dei danni provocati da inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Art. 21) Normative di Legge

- 1) Per quanto espressamente non previsto dal presente Statuto, valgono le norme generali del nostro ordinamento giuridico ed i principi del Codice Civile.

F.TI: don FRANCILIA GIOVANNI

don CALABRESE ANTONIO

don ZOINO VINCENZO

don ALTIERI DOMENICO

don PIEPOLI GIOVANNI DOMENICO

EMILIA TROMBETTA Notaio

F.TI: don PIEPOLI GIOVANNI DOMENICO

EMILIA TROMBETTA Notaio

REGISTRATO A ROMA

IL 15.12.03

N. 31946/1 L.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

FIRMATO A NORMA DI LEGGE

ROMA LI 27 Mayo 2004

